

**DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2023**  
**617/2023/R/EEL**

**APPROVAZIONE DELLE REGOLAZIONI *OUTPUT-BASED* E DELLA QUALITÀ COMMERCIALE  
DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, A VALERE DAL 1  
GENNAIO 2024**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1277<sup>a</sup> *bis* riunione del 27 dicembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per i mercati interni del gas rinnovabile e del gas naturale e dell'idrogeno, pubblicata dalla Commissione europea il 15 dicembre 2021, relativamente agli aspetti di interesse per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 1 settembre 1999, n. 128/99;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TICA);

- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2019, 566/2019/R/EEL, recante l’approvazione del Testo integrato della regolazione *output-based* dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023 e, in particolare, il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIQE 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 567/2019/R/EEL, recante l’aggiornamento della regolazione *output-based* del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il semiperiodo 2020-2023;
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 568/2019/R/EEL, recante l’aggiornamento della regolazione tariffaria dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il semiperiodo di regolazione 2020-2023 e, in particolare, il relativo Allegato A (TIT 2020-2023) e il relativo Allegato C (TIC 2020-2023);
- la deliberazione dell’Autorità 3 dicembre 2020, 431/2020/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2021, 271/2021/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 527/2022/R/COM;
- la deliberazione dell’Autorità 22 marzo 2022, 121/2022/R/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2022, 283/2022/R/EEL (di seguito: deliberazione 283/2022/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 febbraio 2023, 69/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 69/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 163/2023/R/EEL e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione 163/2023/R/EEL) e il relativo Allegato A (di seguito: TIROSS);
- la deliberazione dell’Autorità 18 aprile 2023, 165/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 165/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2023, 296/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 296/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 614/2023/R/EEL (di seguito: deliberazione 614/2023/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 616/2023/R/EEL e, in particolare, il relativo Allegato A (TIT 2024-2027);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 20 aprile 2023, 173/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 423/2023/R/EEL (di seguito: documento per la consultazione 423/2023/R/EEL);
- le osservazioni in risposta ai suddetti documenti per la consultazione, pubblicamente disponibili sul sito internet dell’Autorità;
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete) e i relativi Allegati, come verificati positivamente dall’Autorità, e in particolare, i

documenti di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna): Allegato A.20, Allegato A.54 Allegato A.66 e Allegato A.72 al Codice di rete;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità del 30 marzo 2020 n. 7/2020, recante l’approvazione delle istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 20 novembre 2020, 20/2020 (di seguito: determinazione DIEU 20/2020);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 10 dicembre 2020, 21/2020 (di seguito: determinazione DIEU 21/2020);
- la Guida 0-17 del Comitato Elettrotecnico Italiano (di seguito: CEI), intitolata “Linee guida per la predisposizione dei piani di emergenza dei distributori di energia elettrica”;
- la norma CEI 0-16;
- la norma CEI EN 50160.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 165/2023/R/EEL l’Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di regolazione infrastrutturale dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027, ed ha identificato nelle premesse di tale deliberazione gli obiettivi e gli orientamenti e le esigenze del procedimento, in sinergia con la regolazione per obiettivi di spesa e di servizio definita con la deliberazione 163/2023/R/EEL;
- nel corso del procedimento sono stati organizzati, con i soggetti interessati, numerosi incontri tematici;
- con il documento per la consultazione 423/2023/R/EEL l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in materia di regolazione economica, tariffaria e *output-based*, applicabili nel sesto periodo regolatorio a partire dall’anno 2024 o successivamente;
- nel suddetto documento l’Autorità ha indicato che il precedente documento per la consultazione 173/2023/R/EEL aveva trattato temi complementari o, in alcuni casi, preliminari alla consultazione 423/2023/R/EEL;
- con l’Allegato A al documento 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha inoltre sottoposto a consultazione lo schema di articolato della Regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell’energia elettrica (di seguito: TIQD);
- le osservazioni pervenute in risposta al documento per la consultazione 423/2023/R/EEL sono rese disponibili sul sito internet dell’Autorità;
- il presente provvedimento definisce i criteri di regolazione *output-based* e della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura mentre le disposizioni relativi alla regolazione economica e tariffaria sono trattati in uno specifico provvedimento separato.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALL'EVOLUZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALL'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PUBBLICI:**

- l'articolo 11, comma 9, del TIT 2020-2023 definisce un meccanismo incentivante l'ottenimento di contributi pubblici nella misura di tre trentacinquesimi del contributo incassato, con liquidazione a seguito dell'entrata in esercizio dei relativi cespiti;
- con le deliberazioni 283/2022/R/EEL e 69/2023/R/EEL, l'Autorità ha formulato e applicato il principio di non sovrapposizione di attività tra l'ammissione al meccanismo incentivante per la resilienza definito dal TIQE 2020-2023 e la richiesta di ammissione al meccanismo di finanziamento di interventi per la resilienza nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che sono successivamente oggetto di incentivazione per l'ottenimento di contributi pubblici;
- al capitolo 8 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) mantenere un incentivo per l'ottenimento del contributo pubblico da parte dell'impresa distributrice;
  - b) dimensionare l'incentivo nella misura del 10% del valore del contributo;
  - c) raccogliere informazioni relative all'ottenimento di contributi pubblici (sia in termini di aggiudicazione sia in termini di erogazioni effettive) nei futuri rapporti annuali di *performance* delle imprese distributrici;
  - d) richiedere alle imprese distributrici di accompagnare con un'analisi costi benefici i progetti aggiudicatari di contributi pubblici di maggiore entità, a fini di monitoraggio e per consentire agli operatori e all'Autorità di acquisire familiarità con tale strumento;
  - e) valutare se, dal 2026, le informazioni di cui sopra possano essere utilizzate anche per la definizione di livelli differenziati di premialità (crescenti a partire dal 5% fino al 13%) per l'ottenimento dei contributi pubblici legate all'utilità per il sistema degli investimenti effettuati;
- gli orientamenti dell'Autorità sono stati in generale condivisi dai partecipanti alla consultazione che si sono espressi in merito;
- in particolare, la potenziale seconda fase che prevede premialità differenziate è stata accolta favorevolmente da numerosi soggetti, ad esclusione di un'impresa distributrice; alcuni operatori hanno richiesto, tuttavia, di incrementare il livello di premialità "base" al 10% o all'8,5% e di aumentare anche i livelli di premialità per interventi con migliori risultati dell'analisi costi/benefici.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI QUALITÀ COMMERCIALE ORA DEFINITE NEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI:**

- al capitolo 11 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato, tra altri orientamenti oggetto di trattazione nella delibera di regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura, i seguenti orientamenti:

- a) razionalizzare o trasferire nei testi integrati di regolazione infrastrutturale alcune disposizioni ora contenute nella Parte III del Testo Integrato Connessioni, TIC 2020-2023;
  - b) disciplinare corrispettivi unici per il periodo di regolazione 2024-2027, per semplicità applicativa, nella misura di:
    - 50 euro in caso di verifica del funzionamento del gruppo di misura, con esito di corretto funzionamento;
    - 150 euro in caso di verifica della tensione di alimentazione, con esito di tensione entro i limiti previsti;
  - c) reinserire la previgente disposizione che prevedeva che al cliente fosse consegnata copia del verbale compilato al termine della verifica del funzionamento del gruppo di misura dal personale preposto a tale verifica;
- in risposta alla consultazione, riguardo la precedente lettera a), l'unico soggetto - del settore della vendita - che ha trattato il tema, ha concordato con l'orientamento;
  - riguardo la precedente lettera b), la principale impresa distributrice ha richiesto di incrementare ampiamente gli importi verso un'ottica maggiormente *cost-reflective*; un operatore e un'associazione del settore della vendita hanno condiviso l'orientamento;
  - riguardo la precedente lettera c), un operatore del settore della vendita ha concordato; la principale impresa distributrice, invece, non ha condiviso per l'obbligo implicito di presenza del cliente al momento della verifica di funzionamento, anche nei casi di verifiche eseguibili in autonomia da parte del distributore e per le quali il cliente non ritiene necessario presenziare; un'altra impresa distributrice ha proposto di mettere a disposizione del cliente finale un documento con il risultato della prova effettuata in modo dematerializzato.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO:**

- al capitolo 14 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) di sistematizzare nei primi articoli del TIQD gli obblighi delle imprese distributrici riguardanti la continuità del servizio;
  - b) in particolare, di esplicitare gli obblighi di pronto intervento;
  - c) di introdurre l'obbligo per le imprese distributrici di rendere disponibile una pagina *web* dedicata al monitoraggio dello stato della rete elettrica;
  - d) di prevedere che le imprese distributrici debbano rendere disponibili funzioni in materia di continuità del servizio, inclusa in particolare l'opzione di attivare meccanismi di *alert* sulle interruzioni, dedicate individualmente a utenti registrati;
  - e) di dettagliare maggiormente gli obblighi per la gestione delle emergenze, incluso l'obbligo di verifica periodica ed eventuale aggiornamento del piano di emergenza;
  - f) di valutare se fosse opportuno estendere la durata del preavviso, con l'opzione di prevedere una "ripetizione" del preavviso nell'imminenza dell'interruzione;

- in relazione alla precedente lettera b), un'impresa distributrice chiede una definizione di “adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche”;
- in relazione alla precedente lettera c):
  - alcuni soggetti propongono di posticipare l'introduzione degli obblighi;
  - alcuni soggetti ritengono che le proposte siano eccessivamente onerose per i distributori a fronte di un beneficio residuale per i clienti e dell'insorgenza di oneri per cui è richiesta adeguata copertura tariffaria;
- in relazione alla precedente lettera d):
  - alcuni soggetti propongono di posticipare gli obblighi;
  - un'impresa distributrice segnala che, dall'esperienza avuta finora con il portale dedicato alle utenze, si denota una scarsa propensione da parte dei clienti ad effettuare la registrazione;
  - alcuni soggetti ritengono che le proposte siano eccessivamente onerose a livello operativo per i distributori di energia elettrica a fronte di un beneficio residuale per i clienti;
  - l'associazione di imprese distributrici ritiene che la scelta dei canali di comunicazione da implementare dovrebbe essere lasciata ai distributori, per evitare una moltiplicazione di sistemi anche a fronte di un numero esiguo di utenti che richiederanno uno specifico servizio;
  - un operatore di produzione e vendita e un'associazione concordano che la richiesta di dati personali all'utente da parte del distributore dovrà avere l'unica ed esclusiva finalità definita dalla regolazione dell'Autorità; ritengono infine che la funzionalità a disposizione degli utenti in MT e BT dovrebbe prevedere una chiara indicazione delle tempistiche previste dalla regolazione per la fatturazione dell'indennizzo, al fine di evitare che l'*alert* possa creare false aspettative in termini di tempistiche di rimborso;
- in relazione alla precedente lettera f), la maggior parte dei partecipanti alla consultazione indica che l'eventuale estensione del preavviso non tiene debitamente conto del maggior aggravio organizzativo in capo alle imprese distributrici (oltre a crescenti rischi di “preavviso a vuoto”), a fronte di un ipotetico e non commisurato beneficio per il cliente finale;
- infine, un operatore di produzione e vendita e un'associazione ritengono inopportuna la facoltà, per gli utenti MT, di presentare alla società di vendita, e non direttamente all'impresa di distribuzione, la dichiarazione di adeguatezza, la richiesta di misurazione individuale della continuità del servizio e della qualità della tensione (la possibilità di doppio canale potrebbe infatti creare confusione nei clienti finali e aumenta la complessità di gestione degli operatori della vendita, che sarebbero costretti a prevedere processi di gestione operativa per attività del tutto marginali per la propria attività).

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ:**

- al capitolo 15 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) prevedere la definizione di obiettivi personalizzati e basati sulla *performance* storica di ciascun ambito territoriale;
  - b) prevedere, per la durata delle interruzioni e opzionalmente per il numero delle interruzioni, due semiperiodi (2024-2025 e 2026-2027);
  - c) limitare la regolazione incentivante generale della continuità alle imprese con almeno 25.000 punti di prelievo;
- i partecipanti alla consultazione in linea generale hanno condiviso gli orientamenti;
- tutte le imprese distributrici ritengono, tuttavia, che debba essere introdotta una soglia di salvaguardia fisiologica per gli ambiti cosiddetti “migliori” (che fino al 2023 ricevevano consistenti premialità) o per quegli ambiti che, nel corso dell’ultimo periodo regolatorio, hanno raggiunto i livelli obiettivo attesi dall’Autorità e che, per effetto del nuovo approccio personalizzato, sarebbero ora maggiormente esposti a penalità.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AGLI ASPETTI DELLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ OGGETTO DI SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI:**

- al capitolo 16 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha indicato alcuni temi già oggetto di interlocuzione con le imprese, che richiedono analisi approfondite. In particolare, l’Autorità ha espresso i seguenti principali orientamenti:
  - a) proseguire nei primi anni del periodo regolatorio l’interlocuzione con le imprese distributrici su un insieme di aspetti finalizzati al percorso di transizione della regolazione, che richiedono studi approfonditi, con input principalmente da parte delle imprese distributrici, quali:
    - definizione di gradi di concentrazione e loro utilizzo ai fini della (ri)definizione di ambiti territoriali;
    - identificazione di eventuali obiettivi uniformi per ambiti territoriali (definiti su base amministrativa) o altre porzioni di rete omogenee (con logiche maggiormente tecniche);
    - meccanismi per l’identificazione dei c.d. periodi di condizioni perturbate (PCP);
    - peso del numero di interruzioni brevi rispetto al numero di interruzioni lunghe nella formazione dell’indicatore composito del numero delle interruzioni;
  - b) prevedere per il periodo 2024-2027 che la raccolta degli indicatori di continuità del servizio sia effettuata con una doppia registrazione utilizzando anche le attuali soglie (5.000 e 50.000 abitanti per comune) e l’aggregazione a livello provinciale, senza applicazione di nessuna deroga o condizione particolare attualmente

vigente, al fine di consentire maggiore flessibilità per le future scelte di regolazione;

- in relazione alla precedente lettera a):
  - i partecipanti alla consultazione hanno in generale condiviso gli orientamenti dell’Autorità;
  - un’impresa distributrice ritiene più corretto ripensare il grado di concentrazione (dell’ambito territoriale) in relazione al numero dei punti di consegna per km;
  - alcune imprese distributrici richiedono di valutare la revisione del meccanismo per il calcolo dei PCP, già a partire dal 2024;
  - l’associazione di imprese distributrici ritiene assolutamente rilevante la questione del peso del numero delle interruzioni brevi nella formazione dell’indicatore di numero delle interruzioni;
- in relazione alla precedente lettera b), l’associazione di imprese distributrici evidenzia che la predisposizione di due differenti registri e relative rendicontazioni connesse con ambiti calcolati in modo difforme dall’attuale per ciascuna provincia servita comporti un aggravio di tempi e costi da valutare.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE INTERRUZIONI:**

- al capitolo 17 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) prevedere, per gli ambiti territoriali con peggiore prestazione (intesi come un terzo degli ambiti territoriali che presenta i livelli di partenza più elevati di durata delle interruzioni, pari alla media dei dati di *performance* storica quadriennale 2020-2023):
    - il livello obiettivo 2024 in riduzione del 5% rispetto al livello di partenza;
    - il livello obiettivo 2025 in riduzione del 10% rispetto al livello di partenza;
  - b) prevedere per gli altri ambiti territoriali livelli obiettivo 2024 e 2025 pari al livello di partenza;
  - c) prevedere l’utilizzo, come indicatore effettivo, del dato annuale anziché biennale;
  - d) prevedere che nella revisione del meccanismo incentivante per il semiperiodo 2026-2027 possa essere applicata una logica simile;
- in relazione alle precedenti lettere a) e b):
  - i partecipanti alla consultazione in generale condividono gli orientamenti dell’Autorità;
  - alcune imprese distributrici propongono di escludere l’anno 2020 ai fini della determinazione del livello di partenza, altre imprese distributrici propongono di escludere l’anno 2023, un’impresa propone di utilizzare il 2019 anziché il 2020;
  - più soggetti ritengono, per gli ambiti cosiddetti “peggiori”, che il livello obiettivo per l’anno 2025 possa essere in alcuni casi irraggiungibile;
- in relazione alle precedenti lettere c) e d):

- i partecipanti alla consultazione in generale condividono gli orientamenti dell’Autorità;
- l’associazione delle imprese distributrici ritiene che sostituire l’indicatore biennale con quello annuale comporti il rischio di non intercettare eventuali comportamenti anomali, derivanti da criticità specifiche di un solo anno (e quindi non strutturali).

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI:**

- al capitolo 18 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) valutare in esito alla consultazione due opzioni:
    - nella prima opzione confermare per il periodo 2024-2027 i meccanismi regolatori e in particolare i livelli obiettivo annuali per il numero delle interruzioni già fissati fino al 2027, come previsto dal TIQE 2020-2023;
    - nella seconda opzione, definire traiettorie basate su livelli di partenza riferiti ai dati storici, in analogia a quanto indicato per la regolazione della durata;
  - b) prevedere per la seconda opzione che la definizione della traiettoria dei livelli obiettivo annuali possa essere identificata:
    - per il 33% degli ambiti territoriali, caratterizzato dal minor numero di interruzioni, ossia “buona qualità”, con i livelli obiettivo annuali 2024 e 2025, pari alla media dei dati di *performance* storica 2020-2023;
    - per il 33% degli ambiti territoriali, che ha qualità “media”, con livelli obiettivo annuali che esprimono per il 2024 un miglioramento atteso del 5% rispetto al livello di partenza e per il 2025 un miglioramento del 10%;
    - per il 33% degli ambiti territoriali, che ha qualità “peggiore”, con livelli obiettivo annuali che esprimono per il 2024 un miglioramento atteso del 10% rispetto al livello di partenza e per il 2025 un miglioramento del 20%;
  - c) prevedere inoltre per la seconda opzione la disattivazione dei meccanismi accessori (premi/penalità addizionali e effetto di potenziali riduzione dei premi) per le imprese distributrici che hanno aderito alla regolazione speciale del numero delle interruzioni di cui al TIQE 2020-2023;
- i partecipanti alla consultazione in larga maggioranza concordano sull’applicazione della seconda opzione fermo restando le osservazioni in relazione alla determinazione del livello di partenza, del livello obiettivo per l’anno 2025 per gli ambiti cosiddetti “peggiori” e al trattamento per gli ambiti cosiddetti “migliori” già indicate per l’indicatore di durata delle interruzioni;
- un’impresa distributtrice propone di adottare la prima opzione per il biennio 2024-2025 e di rinviare l’introduzione della regolazione innovativa al periodo 2026-2027.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI VALORIZZAZIONE:**

- al capitolo 19 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) modificare la quantificazione di premi/penalità facendo riferimento al numero di utenti BT connessi nell'ambito territoriale oggetto di premi o penalità;
  - b) definire una valorizzazione unica dei parametri C-durata (pari a 0,15 euro/minuto/utente BT) e C-numero (pari a 2 euro/interruzione/utente BT);
  - c) non applicare franchigie rispetto ai livelli obiettivo annuali ai fini della determinazione dei premi;
  - d) prevedere un unico valore di tetto (da applicarsi per motivi di simmetria sia ai premi sia alle penalità, a livello di impresa), non differenziato in relazione al grado di concentrazione, proporzionale a 5 euro per utente BT servito;
  - e) incrementare i coefficienti di premio/penalità della regolazione della durata e del numero delle interruzioni in caso di scelta dell'impresa distribuzione per il regime di alto potenziale di incentivo all'efficienza di costo previsto dal TIROSS, al fine di ribilanciare gli incentivi di miglioramento in termini di spesa e in termini di livelli di servizio;
- in relazione alle precedenti lettere a), b) e c):
  - i partecipanti alla consultazione in generale condividono gli orientamenti dell'Autorità;
  - la maggiore impresa distributrice suggerisce di strutturare nel biennio 2024-2025 uno studio sul *Value Of Lost Load* (VOLL) congiunto più mirato sulla distribuzione elettrica orientato ad una nuova valorizzazione economica dell'energia non fornita da rendere operativa nel successivo periodo 2026-2027;
  - una impresa distributrice indica di introdurre un concetto di valorizzazione proporzionale delle fasce orarie più energivore, dando così il giusto peso alle interruzioni sulla base dell'effettivo impatto sui clienti finali, soprattutto in termini di energia non fornita;
  - il gestore del sistema di trasmissione ritiene più corretto un valore di VOLL nel range di 33 - 37 €/kWh non fornito, calcolato tenendo conto dei VOLL delle interruzioni di 2 minuti per una parte limitata dell'utenza (e non solamente del VOLL senza preavviso per interruzioni di durata di un'ora per tutte le categorie di utenti); il gestore ritiene che comunque la determinazione dei parametri andrebbe rivalutata con una stima dell'inflazione almeno fino al 31 dicembre del 2025;
- in relazione alla precedente lettera d):
  - i partecipanti alla consultazione in generale condividono gli orientamenti dell'Autorità;
  - alcuni soggetti propongono che il valore del tetto ai premi e il valore del tetto alle penali siano definiti distintamente come media ponderata del valore dei

- tetti ai premi e alle penali attualmente applicabili fino al 2023 utilizzando come “peso” il numero di utenti BT per singolo ambito;
- alcuni soggetti sottolineano un aumento del rischio di esposizione economica per le imprese distributrici (effetto che si determina principalmente per imprese con prevalenza di ambiti di alta concentrazione);
  - in relazione alla precedente lettera e):
    - numerosi partecipanti alla consultazione in generale non condividono l’orientamento in quanto ritengono che la proposta possa determinare ulteriori criticità e rischi per le imprese distributrici (potenziali maggiori penali a parità di *performance* di qualità del servizio);
    - alcuni soggetti ritengono che la previsione di interrelazioni tra i diversi sistemi incentivanti introduca complessità rendendo il risultato atteso nei diversi meccanismi meno prevedibile e non in linea con la semplificazione auspicata nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL;
    - un’impresa distributtrice indica che il collegamento tra regolazione *output-based* e regolazione ROSS (in termini di efficienza di costo) sia da estendere anche alla scelta dell’opzione di basso potenziale di incentivo, perché sarebbe corretto incentivare l’*effort* compiuto da un’impresa distributtrice che riuscisse a perseguire contemporaneamente due obiettivi contrapposti, quali sono la riduzione di spesa e l’aumento della qualità del servizio reso.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN ESPERIMENTO REGOLATORIO 2020-2023:**

- il TIQE 2020-2023 ha introdotto il regime di esperimenti regolatori, per cui sono state approvate le istanze di due imprese distributrici e fissate le relative regole di dettaglio con la determinazione DIEU 20/2020 e con la determinazione DIEU 21/2020;
- al capitolo 20 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato l’orientamento di considerare, alla luce dei miglioramenti che si sono ottenuti, un possibile recupero per l’impresa distributtrice del saldo negativo pluriennale 2020-2023 in caso di mancato raggiungimento dell’esperimento secondo le regole del TIQE 2020-2023 e delle specifiche determinazioni, nella misura di:
  - a) 40% (senza interessi) nel caso di primo raggiungimento dell’obiettivo dell’esperimento - utilizzando le regole dell’esperimento ad es. in tema di esclusioni di interruzioni - a fine 2024;
  - b) 30% (senza interessi) nel caso di primo raggiungimento a fine 2025;
  - c) 20% (senza interessi) nel caso di primo raggiungimento a fine 2026;
  - d) 10% (senza interessi) nel caso di primo raggiungimento a fine 2027;
- numerosi partecipanti alla consultazione non hanno formulato osservazioni per questo aspetto specifico che impatta solo due imprese distributrici;
- la maggiore impresa distributtrice condivide la proposta ma propone una diversa distribuzione del saldo negativo per mancato raggiungimento del *target*:
  - incremento del recupero al 90% del saldo negativo, in modo da mantenere un sufficiente incentivo negli anni a seguire per il conseguimento dei risultati;

- annullamento di tale quota in caso di raggiungimento dei nuovi livelli obiettivo del periodo 2024-2027 in luogo degli obiettivi degli esperimenti regolatori 2020-2023;
- di prevedere che la quota residua da versare a valere dal 2025, qualora già nel 2024 l'impresa raggiunga risultati significativi in termini di utenti "a nuovo livello tendenziale" (ad es. con una soglia abilitante molto significativa di almeno il 20% degli utenti interessati dagli esperimenti), sia rideterminata usando i nuovi parametri C proposti nel documento per la consultazione 423/2023/R/EEL o nella deroga regolatoria richiesta negli esperimenti;
- l'altra impresa distributrice direttamente coinvolta e l'associazione delle imprese distributrici condividono l'orientamento dell'Autorità;
- un'associazione industriale ritiene che debba essere mantenuto un importante incentivo per la prosecuzione dell'innovazione che si sta sperimentando nelle aree in esperimento regolatorio, ad esempio attraverso un posticipo della quota maggiore delle penali.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE E RELATIVI STANDARD:**

- al capitolo 22 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) definire uno standard omogeneo per ogni grado di concentrazione e ogni tipologia di utenza a partire dal 2024, pari a 6 oppure 8 ore;
  - b) incrementare le voci di quantificazione economica nella misura del 15% rispetto al TIQE 2020-2023;
  - c) limitare il finanziamento del Fondo per eventi eccezionali, resilienza e altri progetti speciali (FEERAPS) ai soli utenti;
  - d) evitare i rimborsi nei casi in cui:
    - il rimborso abbia un ammontare inferiore a 30,00 €;
    - il rimborso si riferisca a un'interruzione dovuta a disalimentazione programmata comunicata da Terna o per azioni funzionali a garantire la sicurezza del sistema elettrico e comunicate da Terna con preavviso;
- i partecipanti alla consultazione in generale hanno condiviso gli orientamenti dell'Autorità per uno *standard* omogeneo, per grado di concentrazione e tipologia di utenza, segnalando la preferenza per la soglia pari a 8 ore;
- l'associazione delle imprese distributrici ha indicato che abbassare ancor più i limiti degli *standard*, in particolare nell'ambito di bassa concentrazione, significa, almeno per le prime 72 ore aumentare la quota del reintegro in carico alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), costi che ricadono sulla socialità;
- più soggetti ritengono che, lasciare una differenziazione tra la tipologia di utenti, darebbe un'indicazione chiara sulle utenze da prioritizzare nel ripristino dell'interruzione;
- una federazione sindacale ritiene utile, proprio per le finalità di socialità dello stesso, che il finanziamento del FEERAPS rimanga con la modalità attuale di doppia

contribuzione (in parte limitata dagli operatori di rete e in parte largamente maggiore dai clienti).

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AI CONTRATTI PER LA QUALITÀ:**

- al capitolo 25 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato l’orientamento di non procedere ulteriormente con la regolamentazione dei contratti per la qualità stante il sostanziale mancato interesse da parte dei soggetti potenzialmente coinvolti;
- la principale impresa distributrice e l’associazione delle imprese distributrici ritengono comunque di voler mantenere ancora aperta questa ulteriore possibilità anche in ottica di poter definire in periodi futuri una regolazione maggiormente “customizzata” a clienti con particolari richieste o esigenze di qualità del servizio specifiche.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALL’AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESITI DEI CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DISTRIBUTTRICI:**

- al capitolo 26 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) determinare che l’effetto della non validità (non conformità) dei dati di continuità del servizio sia analogo per tutte le imprese distributrici, fatta salva l’applicazione degli indicatori statistici solo per le imprese maggiori con più interruzioni;
  - b) in particolare, nel caso di non validità (non conformità) dei dati di continuità del servizio:
    - determinare una penalità di 2 € per utente BT in caso di mancata validità per uno degli indici di correttezza (IC) o di precisione (IP) o entrambi, quando essi sono applicabili;
    - determinare una penalità di 0,5 € per utente BT per ogni punto percentuale di indice del sistema di registrazione (ISR) sotto il valore 95%, con un tetto di 8 € per utente BT, per tutte le imprese distributrici;
    - confermare per IP e IC le soglie di validità di cui al comma 30.1 del TIQE 2020-2023 e l’attuale meccanismo di calcolo degli indicatori presunti;
- i partecipanti alla consultazione, in generale, ritengono che la valorizzazione delle penali proposte possa rivelarsi eccessivamente onerosa poiché anche addizionali rispetto al tetto delle penalità per la regolazione della durata e del numero;
- la maggior impresa distributrice ritiene inoltre che gli effetti di eventuali non conformità riscontrate attraverso gli indici IC, IP e ISR debbano essere quantificate sugli ambiti oggetto di controllo, individuati all’inizio del controllo tecnico, e non su tutti gli ambiti territoriali afferenti al centro di telecontrollo oggetto della verifica.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE *OUTPUT-BASED*:**

- al capitolo 27 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) di terminare al 31 dicembre 2023 l’efficacia delle disposizioni della Parte III del TIQE 2020-2023, per la loro limitata efficacia;
  - b) di proseguire l’interlocuzione dopo il 31 dicembre 2023 valutando in particolare un nuovo meccanismo di incentivazione generale relativo alla tempestività dell’esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale che non sono già oggetto di regolazioni generali, con possibile priorità all’esecuzione di lavori, da parte delle imprese distributrici;
- i partecipanti alla consultazione condividono in generale gli orientamenti dell’Autorità ed in particolare l’eventuale introduzione di un nuovo meccanismo di incentivazione relativo alla tempestività dell’esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale;
- in relazione alla precedente lettera a), con riferimento alla sperimentazione sulle colonne montanti vetuste terminata il 30 giugno 2023, un’impresa distributtrice ritiene utile, fintanto che non venga introdotto un diverso meccanismo incentivante o altra soluzione, prorogarne la scadenza almeno al 2024, dal momento che in talune realtà territoriali, i condomini stanno mostrando interesse ad usufruirne molto più che in passato.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLA PREMIALITÀ PER BENEFICI ASSOCIATI AGLI INTERVENTI DI SVILUPPO:**

- il TIQE 2020-2023 prevede un meccanismo incentivante gli interventi di incremento della resilienza, correlato al beneficio (netto) di tali interventi, che è applicabile fino al 31 dicembre 2024;
- sul tema del suddetto meccanismo incentivante, in risposta al documento per la consultazione 173/2023/R/EEL:
  - la maggiore impresa distributtrice ha segnalato l’opportunità di estendere il meccanismo incentivante gli interventi per l’incremento della resilienza, almeno fino al 2027;
  - un’impresa distributtrice e un’associazione propongono un portafoglio più ampio di categorie di beneficio, includendo gli effetti di *hosting capacity* per elettrificazione dei consumi e la riduzione di energia non immessa;
- al Capitolo 28 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità, ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) valutare, considerando gli impatti della transizione energetica e l’opportunità di identificare interventi prioritari a maggior valore aggiunto per gli utenti, l’attivazione di un meccanismo di premialità correlato ai benefici attesi degli interventi di sviluppo (anche oltre gli aspetti di resilienza) per il periodo 2025-2027 in modo da convogliare gli sviluppi infrastrutturali verso progetti che

rispondono a esigenze prioritarie e quantificate degli utenti del sistema elettrico; in particolare, il meccanismo potrebbe prevedere:

- un premio pari una annualità di beneficio (lordo) atteso da ciascun intervento;
  - un limite massimo in misura pari al 13% del valore minore tra il costo di investimento atteso del progetto e il costo di investimento effettivo del progetto;
- b) prevedere l'introduzione del meccanismo incentivante a partire dal 1 gennaio 2025 per tener conto delle necessarie interlocuzioni e dell'evoluzione già prevista riguardo i piani di sviluppo delle imprese distributrici;
- i partecipanti alla consultazione condividono in generale gli orientamenti dell'Autorità;
  - la principale impresa distributtrice ha proposto un primo meccanismo transitorio, da attivare all'inizio del 2024 che potrebbe evolvere in un meccanismo a regime tenendo conto delle *lessons learnt*;
  - un'impresa distributtrice e un'associazione ritengono che sia necessario contestualizzare meglio la valorizzazione dei benefici ed in particolare per quelle imprese distributtrici che operano in contesti a scarsa densità di utenza;
  - la principale impresa distributtrice chiede di quantificare i benefici per il sistema nel loro complesso e richiama la possibilità per i distributori di elaborare una proposta di analisi costi benefici (come da documento per la consultazione 173/2023/R/EEL);
  - la principale impresa distributtrice concorda con l'eliminazione del riferimento diretto al costo degli interventi [ai fini della premialità] che, nell'esperienza dell'attuale regolazione resilienza, ha comportato notevoli incertezze e rischi sui premi conseguibili;
  - un'impresa distributtrice chiede di definire nel provvedimento finale quali tipologie di interventi siano considerati prioritari e a maggior valore aggiunto per gli utenti;
  - un'altra impresa distributtrice chiede di fornire dettagli su quali parametri verranno utilizzati dall'Autorità, anche in relazione a vincoli di eleggibilità;
  - alcuni soggetti ritengono che la definizione del premio di cui alla precedente lettera a) sia da meglio specificare e propongono un aumento in termini percentuali del livello di premialità o del livello del tetto al premio.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AL MECCANISMO INCENTIVANTE LA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE DELLE IMMISSIONI DI ENERGIA REATTIVA IN AREE CRITICHE:**

- al capitolo 29 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha espresso i propri orientamenti in relazione all'introduzione di uno strumento che indirizzi le imprese distributtrici a dare priorità a investimenti di compensazione delle immissioni di energia reattiva nelle aree maggiormente critiche ("aree omogenee", individuate puntualmente dalla deliberazione 28 marzo 2023, 124/2023/R/EEL), restituendo quanto pagato dall'impresa distributtrice in termini di corrispettivi tariffari per le immissioni di energia reattiva nei 12-24 mesi precedenti l'entrata in servizio

- del dispositivo (es. reattore) ed in relazione al gruppo di nodi (di area omogenea) la cui immissione viene compensata dal dispositivo stesso;
- in relazione al precedente orientamento, oltre alla generale condivisione da parte dei soggetti partecipanti alla consultazione,
    - ai fini della restituzione di quanto pagato, un'impresa distributrice ed una associazione di imprese distributrici propongono rispettivamente di considerare un periodo minimo di 24 e 30 mesi;
    - alcune imprese distributrici propongono di applicare l'incentivazione anche a eventuali investimenti per dispositivi di compensazione installati in porzioni di rete diverse dalle aree omogenee, nel caso fossero comunque oggetto di precedente pianificazione e condivisione con Terna e/o con altre imprese distributrici operanti nella stessa area non omogenea.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ COMMERCIALE:**

- al capitolo 30 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l'Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) incrementare le voci di quantificazioni economica nella misura del 15% rispetto al TIQE 2020-2023;
  - b) non estendere oltre il 31 dicembre 2023 l'efficacia degli articoli del TIQE 2020-2023 in materia di connessioni e attivazioni massive performance dei sistemi di telegestione dei misuratori elettronici;
- in relazione alla precedente lettera a):
  - la maggiore impresa distributrice ritiene che la revisione degli importi sia valutata nell'ambito della più ampia definizione del nuovo Testo Integrato delle Connessioni alle Reti Elettriche (TICR-E) e ritiene che un eventuale aumento degli importi degli indennizzi, se non evitabile, dovrebbe almeno avvenire in concomitanza con l'introduzione di un meccanismo premiale e incentivante per gli operatori più virtuosi che eseguono le prestazioni di qualità commerciale con tempi inferiori agli standard; richiede inoltre l'eliminazione delle maggiorazioni degli indennizzi automatici previste a seguito di ritardi nella loro erogazione, prevedendo che in caso di ritardo nell'erogazione all'indennizzo automatico siano applicati i soli interessi legali;
  - una impresa distributrice ritiene che poiché anche nel TICA non c'è stato un intervento a ridurre gli indennizzi nonostante il continuo aumento di richieste di connessione sia per le attive che per le passive, l'aumento del 15% comporti un aggravio ulteriore;
  - una impresa distributrice ritiene che l'incremento degli indennizzi debba essere in linea a quello proposto per le prestazioni di verifica di funzionamento del gruppo di misura e di verifica della tensione di alimentazione;

- in relazione alla precedente lettera b), due soggetti propongono di mantenere nel nuovo Testo Integrato della regolazione della Qualità Commerciale (di seguito: TIQC) la normativa già definita in relazione alle connessioni massive;
- la maggiore impresa distributrice ritiene inoltre che debbano essere sviluppate o meglio approfondite nel TIQC, le tematiche relative:
  - alla preventivazione, in merito al riferimento e recapito telefonico della persona responsabile per conto del distributore;
  - alla gestione dei tentativi di accesso, in particolare nel caso in cui sia necessario accedere al gruppo di misura;
  - al mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale per cause di forza maggiore, prevedendo forme maggiormente flessibili per la rendicontazione del mancato rispetto dei livelli specifici e generali di qualità commerciale anche laddove agli eventi eccezionali non siano seguiti da dichiarazioni dello stato di calamità dall’Autorità competente;
  - alla revisione della tabella 20bis del TIQE 2020-2023, introducendo in relazione alla classificazione dei reclami e delle richieste di informazioni alcune nuove “categorie”;
  - alla modalità di gestione degli appuntamenti con il richiedente la prestazione;
  - all’introduzione di una nuova tipologia di richiesta dati tecnici strutturata per i POD trattati orari.

**CONSIDERATO CHE, RIGUARDO AGLI ASPETTI PUNTUALI RELATIVI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI:**

- al capitolo 31 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, l’Autorità ha consultato i seguenti principali orientamenti:
  - a) modificare e aggiornare le regole di registrazione delle interruzioni e di aspetti procedurali in relazione:
    - al sistema di telecontrollo o strumentazione per la registrazione della continuità del servizio;
    - alla determinazione dell’istante di inizio delle interruzioni con origine BT;
    - al criterio di accorpamento per la definizione dei periodi di condizioni perturbate (PCP);
  - b) rivedere i dati comunicati riguardo le interruzioni;
- i partecipanti alla consultazione condividono in generale gli orientamenti dell’Autorità;
- la maggiore impresa distributrice:
  - in relazione alla determinazione dell’istante di inizio delle interruzioni con origine BT, ritiene che la proposta di documentazione dell’istante di inizio dell’interruzione, a partire sempre dalla rilevazione dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione, renderebbe non incentivante l’installazione di nuovi punti telecontrollati BT che migliorerebbero la qualità del servizio per il cliente;

- in relazione al criterio di accorpamento per la definizione dei periodi di condizioni perturbate, non ravvede vantaggi nel passaggio all'accorpamento a 60 minuti (rispetto alla facoltà di utilizzo dell'accorpamento a 3 minuti) e sottolinea il notevole impatto che tale modifica comporterebbe nei sistemi informativi.

**RITENUTO, RIGUARDO ALL'EVOLUZIONE DELL'INCENTIVAZIONE ALL'OTTENIMENTO DI CONTRIBUTI PUBBLICI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare, vista la generale condivisione dei partecipanti alla consultazione, il meccanismo incentivante per il periodo 2024-2027, fermo restando il principio di non sovrapposizione degli interventi oggetto di incentivazione con interventi ammessi ad altri meccanismi incentivanti definiti dall'Autorità;
- fissare la premialità pari al 10% dei contributi pubblici incassati per gli anni 2024-2025 in linea con gli orientamenti e con le disposizioni previgenti per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica;
- applicare la medesima premialità anche per gli anni 2026-2027, nelle more di una successiva differenziazione in relazione all'utilità degli interventi per il sistema;
- prevedere che le premialità siano riconosciute da parte della Cassa, evolvendo il meccanismo di gestione della premialità in sede di ammortamento che comporta significative complessità di gestione amministrativa, anche al fine di rendere più tempestivo l'effetto premiante;
- prevedere tre rate di uguale entità del premio per l'ottenimento del contributo, salvo diversa e motivata disposizione dell'Autorità in sede di determinazione delle partite economiche, per ragioni di liquidità dei conti o impatto complessivo tariffario;
- definire le informazioni minime ai fini della rendicontazione;
- prevedere, ai fini della valutazione dell'utilità per il sistema elettrico, che l'analisi costi benefici sia effettuata per interventi con costo di investimento atteso di almeno un milione di euro.

**RITENUTO, RIGUARDO AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI QUALITÀ COMMERCIALE ORA DEFINITE NEL TESTO INTEGRATO CONNESSIONI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- trasferire la definizione dei corrispettivi per le prestazioni di verifica del funzionamento del gruppo di misura e di verifica della tensione di alimentazione, corrispettivi che sono applicabili solo quando l'esito delle suddette verifiche è conforme, nel TIQC, dove tali prestazioni sono definite;
- confermare l'orientamento di quantificazione dei corrispettivi delle due verifiche suddette, perché non si ritiene di poter accogliere la proposta di ampio incremento dei corrispettivi, in quanto il dimensionamento non risponde esclusivamente a principi di *cost reflectivity* ma anche a principi di tutela del cliente che ritiene di non essere servito in modo regolare;

- prevedere che, in esito alla verifica di funzionamento del gruppo di misura, sia trasmesso tempestivamente il risultato della verifica, anche in modo dematerializzato, anche in accoglimento di quanto segnalato in consultazione.

**RITENUTO, RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI CONTINUITÀ DEL SERVIZIO, CHE:**

- sia opportuno mantenere l'attuale regolazione in relazione agli obblighi di servizio per i giorni di anticipo del preavviso, accogliendo gli esiti della consultazione su tale aspetto;
- la copertura dei costi per servizi al cliente (in alcuni casi nuovi, in altri casi già forniti) sia già adeguata grazie alle nuove modalità di riconoscimento dei costi per obiettivi di spesa e di servizio (ROSS) che troveranno applicazione dal 1 gennaio 2024, tenendo anche presente che gli eventuali costi sorgenti sono controbilanciati da possibili riduzioni di costo, ad esempio per minori costi di pronto intervento o di gestione delle (minori) richieste dagli utenti, per effetto della maggiore informazione a loro disponibile.
- sia opportuno confermare gli altri orientamenti dell'Autorità, accogliendo però la proposta di applicare alcuni obblighi a partire dal 1 gennaio 2026, poiché le risposte alla consultazione hanno evidenziato una complessità implementativa.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLE CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti dell'Autorità, in particolare il passaggio a una regolazione maggiormente personalizzata, vista la generale condivisione in sede di consultazione;
- prevedere, in considerazione delle osservazioni dei partecipanti alla regolazione in relazione ai cosiddetti ambiti "migliori", una regolazione *ad hoc* di natura transitoria e solo premiante, per le imprese distributrici i cui ambiti territoriali, sono meglio serviti a livello nazionale, anche in logica di gradualità degli effetti premianti associati al passaggio alla nuova regolazione;
- ancora in considerazione delle osservazioni ricevute, prevedere un meccanismo di salvaguardia che comporti la sospensione e il potenziale annullamento delle penalità di natura occasionale e contenuta, a condizione cioè che il superamento del livello obiettivo avvenga in un solo anno nell'arco del periodo e che il livello effettivo annuale dell'indicatore per quell'anno non superi in modo eccessivo il livello obiettivo.

**RITENUTO, RIGUARDO AGLI ASPETTI DELLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA CONTINUITÀ OGGETTO DI SUCCESSIVI APPROFONDIMENTI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- proseguire nel 2024 le attività, già in corso, nella prospettiva di revisione del meccanismo per la definizione dei periodi di condizioni perturbate;

- prevedere, indicativamente a metà del periodo di regolazione, interlocuzioni con le imprese distributrici, per valutare l'eventuale nuova definizione dei gradi di concentrazione o degli ambiti territoriali;
- proseguire le valutazioni sul possibile peso delle interruzioni brevi nella formazione dell'indicatore di numero delle interruzioni nel corso del periodo regolatorio 2024-2027, tenendo anche conto dei risultati degli esperimenti regolatori e della potenziale nuova definizione dei tempi delle interruzioni brevi;
- confermare la previsione per il periodo 2024-2027 della doppia modalità di raccolta degli indicatori, al fine di disporre di una base informativa per la semplificazione e revisione della regolazione a partire dal 2028 (o quando ritenuto opportuno).

**RITENUTO, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DELLA DURATA DELLE INTERRUZIONI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti dell'Autorità, vista la generale condivisione dei partecipanti alla consultazione;
- confermare la determinazione dei livelli di partenza di durata regolata, pari alla media dei dati di *performance* storica 2020-2023, in quanto:
  - l'osservazione dei dati di continuità 2020 rispetto alla media dai dati 2021-2022 indica che per il 48% degli ambiti territoriali la performance di continuità è stata migliore nel 2020 e quindi non c'è evidenza *ex-post* di condizioni di eccezionalità che portino all'esclusione dell'anno 2020;
  - le altre osservazioni pervenute non hanno evidenziato elementi tali da giustificare un differente approccio per la definizione dei livelli di partenza;
- confermare le percentuali di miglioramento per i livelli obiettivi proposte in consultazione, in quanto non sono emersi elementi tali da giustificare la non raggiungibilità dei medesimi.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE INCENTIVANTE LA RIDUZIONE DEL NUMERO DELLE INTERRUZIONI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- dare seguito all'opzione 2 di regolazione maggiormente personalizzata del numero delle interruzioni, vista l'ampia maggioranza di condivisione di tale opzione fra i partecipanti alla consultazione;
- confermare la determinazione dei livelli di partenza del numero delle interruzioni, pari alla media quadriennale dei dati 2020-2023, per le stesse motivazioni indicate in relazione alla durata delle interruzioni;
- confermare per gli ambiti territoriali con peggiore prestazione le percentuali di miglioramento indicate in consultazione, che sono in linea con i miglioramenti storicamente ottenuti in ambiti sopra livello obiettivo nel corso del terzo periodo di regolazione quando era stata introdotta la regolazione del numero delle interruzioni.

**RITENUTO, RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI DI VALORIZZAZIONE, CHE SIA OPPORTUNO:**

- per quanto riguarda la valorizzazione dell'energia non fornita, confermare l'orientamento e la scelta già adottata con la deliberazione 296/2023/R/EEL e con la deliberazione 614/2023/R/EEL, per i motivi già indicati nelle premesse di tali deliberazioni;
- a questo riguardo, l'osservazione del gestore del sistema di trasmissione di inclusione parziale del VOLL relativo a interruzioni di breve durata non è accettabile per i problemi - ben noti a livello tecnico-scientifico - di normalizzazione in energia dei risultati delle *survey* relativi alle interruzioni brevi, problemi che sono peraltro confermati dalla proposta medesima di Terna di escludere parte delle utenze che presentano risultati *outlier*;
- prevedere un unico valore di tetto (ai premi e alle penalità per la continuità del servizio) in misura ridotta rispetto a quanto indicato nel documento, così da accogliere alcune osservazioni in esito alla consultazione;
- non prevedere formulazioni maggiormente complesse e differenti per impresa della quantificazione del tetto, in un'ottica di immediatezza e semplicità della regolazione;
- non dare seguito all'orientamento di incrementare i coefficienti di premio/penalità della regolazione della durata e del numero delle interruzioni in caso di scelta dell'impresa distribuzione per il regime di alto potenziale di incentivo di *cost efficiency*, alla luce di quanto emerso in esito alla consultazione;
- confermare gli altri orientamenti, fra cui l'assenza di franchigie, in ottica di maggiore semplicità e prevedibilità dei possibili risultati economici a seguito di un investimento per il miglioramento della continuità.

**RITENUTO, RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN ESPERIMENTO REGOLATORIO 2020-2023, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti dell'Autorità in materia di parziale sospensione del saldo negativo 2020-2023 per effetto del mancato raggiungimento degli obiettivi degli esperimenti e possibile recupero (decrescente nel tempo) in caso di raggiungimento negli anni successivi, non accogliendo le proposte indicate dalla maggiore impresa di distribuzione; a tale proposito occorre infatti evidenziare come le suddette proposte si sostanziano in una revisione complessiva della precedente disciplina mentre l'intervento dell'Autorità ha l'obiettivo di continuare, da un lato, a incentivare anche nel prossimo periodo regolatorio le imprese distributrici che hanno avviato esperimenti al miglioramento della continuità del servizio (per arrivare all'obiettivo già definito, ma non ancora raggiunto con le tecnologie già previste), nonché, al contempo, mantenere buona parte dell'effetto penalizzante già maturato.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLA REGOLAZIONE DELLE INTERRUZIONI PROLUNGATE E RELATIVI STANDARD, CHE:**

- seppure l'osservazione di un aumento dei costi per la socialità non sia condivisibile (in quanto l'aumento dell'ammontare dei rimborsi per interruzioni prolungate determina invece principalmente un effetto redistributivo tra la collettività e gli utenti impattati dalle interruzioni prolungate e, in misura minore, dei pagamenti dalle imprese distributrici ai medesimi utenti, che determinano quindi una riduzione degli impatti economici per il complesso dei clienti), sia opportuno definire uno standard omogeneo per tutti i gradi di concentrazione e tutte le tipologie di utenza a partire dal 2024 pari a 8 ore, alla luce delle indicazioni emerse in consultazione.

**RITENUTO, RIGUARDO AI CONTRATTI PER LA QUALITÀ, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare l'orientamento dell'Autorità, tenendo anche conto del fatto che il TIQD consente comunque accordi personalizzati tra impresa distributtrice e cliente.

**RITENUTO, RIGUARDO ALL'AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESITI DEI CONTROLLI PRESSO LE IMPRESE DISTRIBUTTRICI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti dell'Autorità, accogliendo parzialmente le osservazioni dei partecipanti alla consultazione di ridurre la possibile onerosità in caso di non validità (per applicazione degli indici IP e/o IC) o non conformità (per applicazione dell'indice ISR) dei dati di continuità del servizio, riducendo quest'ultima partita economica sia in termini di coefficiente di valorizzazione, sia in termini di tetto alla penalizzazione.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLE ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGOLAZIONE OUTPUT-BASED, CHE SIA OPPORTUNO:**

- valutare nel corso del periodo regolatorio 2024-2027 l'introduzione di un nuovo meccanismo di incentivazione relativo alla tempestività dell'esecuzione delle prestazioni di qualità commerciale;
- confermare gli orientamenti di terminare le disposizioni della parte III del TIQE 2020-2023, fatto salvo l'orientamento indicato dall'Autorità nel capitolo 13 del documento per la consultazione 173/2023/R/EEL in tema di monitoraggio delle attività di sostituzione delle colonne montanti vetuste.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLA PREMIALITÀ PER BENEFICI ASSOCIATI AGLI INTERVENTI DI SVILUPPO, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare gli orientamenti dell'Autorità prevedendo l'introduzione di un nuovo meccanismo di incentivazione applicabile alle imprese distributrici soggette

all'obbligo di predisporre piani di sviluppo della rete di distribuzione ai sensi della deliberazione 296/2023/R/EEL;

- introdurre la possibilità di prima applicazione del meccanismo incentivante per interventi a partire dal 1 gennaio 2024, su istanza dell'impresa distributrice, con limiti all'ammontare di investimenti ammissibili, anche ai fini di meglio specificare i requisiti minimi per la granularità e la composizione degli interventi di sviluppo;
- in particolare, in linea con l'esperienza di applicazione del meccanismo di incentivazione "resilienza 2019-2024", non prevedere penalità nette e correlare la premialità al beneficio lordo, anche al fine di maggiore prevedibilità ex ante degli effetti del meccanismo incentivante;
- inoltre, in linea con le osservazioni pervenute in esito sia al documento per la consultazione 173/2023/R/EEL, sia al documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, estendere le categorie di beneficio eleggibili a premialità, con alcune disposizioni di prima applicazione, ferme restando che ci possano essere ulteriori evoluzioni sia delle caratteristiche del futuro meccanismo incentivante, sia metodologiche in esito a interlocuzioni con le imprese distributrici, per cui si introducono specifiche disposizioni nel TIQD.

**RITENUTO, RIGUARDO AL MECCANISMO INCENTIVANTE LA REALIZZAZIONE DI DISPOSITIVI DI COMPENSAZIONE DELLE IMMISSIONI DI ENERGIA REATTIVA IN AREE CRITICHE, CHE SIA OPPORTUNO:**

- dare seguito all'orientamento di introdurre il meccanismo incentivante, tenendo conto delle osservazioni e prevedendo perciò una maggiore valorizzazione dell'incentivazione;
- non applicare il suddetto meccanismo per porzioni di rete diverse dalle aree omogenee, in cui non sono al momento previsti interventi di entità significativa da parte dei distributori in esito al coordinamento della pianificazione con il gestore del sistema di trasmissione.

**RITENUTO, RIGUARDO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI QUALITÀ COMMERCIALE, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare l'orientamento dell'Autorità in quanto le osservazioni non hanno evidenziato elementi tali da giustificare il mancato aumento dell'importo degli indennizzi per le prestazioni di qualità commerciale richieste dai clienti finali;
- prevedere la possibilità per l'impresa distributrice di poter effettuare accordi in deroga alla regolazione, già vigente per la Parte I del TIQE 2020-2023, nel rispetto dei principi generali e assicurando condizioni non discriminatorie ed equità ai possibili diversi richiedenti.

**RITENUTO, RIGUARDO AGLI ASPETTI PUNTUALI RELATIVI AGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI REGISTRAZIONE DELLE INTERRUZIONI, CHE SIA OPPORTUNO:**

- confermare l'orientamento in relazione alla determinazione dell'istante di inizio delle interruzioni con origine BT a partire dalla rilevazione dal sistema di telecontrollo o da altra strumentazione in quanto non si ritiene condivisibile l'osservazione secondo cui tale modalità di registrazione disincentiverebbe l'installazione di nuovi punti telecontrollati BT; inoltre, l'utilizzo del telecontrollo garantisce una più corretta rilevazione dell'istante di inizio (e di fine) dell'interruzione;
- confermare l'orientamento in relazione all'accorpamento per la definizione dei PCP al fine di garantire omogeneità di registrazione anche in previsione della eventuale revisione del meccanismo per il calcolo dei PCP.

**RITENUTO, INOLTRE, CHE:**

- alla luce della generale condivisione emersa in consultazione (o quantomeno dell'assenza di osservazioni critiche) sia opportuno confermare gli orientamenti in materia di:
  - a) riorganizzazione e razionalizzazioni dei testi regolatori con l'introduzione del nuovo testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione (TIQD) e del nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale (TIQC), cfr. capitolo 13 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL;
  - b) evoluzioni di medio termine relative alla regolazione individuale della continuità a maggiore tutela dei clienti in bassa tensione, cfr. capitolo 21 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL, tenendo debitamente conto dell'osservazione emersa in consultazione di evitare potenziali effetti di doppia penalizzazione;
  - c) comunicazione delle informazioni per la regolazione individuale e le interruzioni prolungate, cfr. capitolo 23 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL;
  - d) aggiornamento della regolazione in materia di qualità della tensione, senza introdurre al momento livelli specifici di qualità della tensione, cfr. capitolo 24 del documento per la consultazione 423/2023/R/EEL;
- sia opportuno accogliere l'osservazione di una società di produzione e vendita e di un'associazione di prevedere che la dichiarazione di adeguatezza degli utenti MT debba essere indirizzata esclusivamente all'impresa distributrice, mantenendo comunque l'obbligo per il venditore di trasmettere eventuali dichiarazioni che dovesse ricevere dagli utenti;
- sia opportuno accogliere l'osservazione di un'impresa distributrice in relazione alla definizione di una struttura armonizzata del rapporto annuale degli *output* del servizio di distribuzione (contenuti attesi, modalità di compilazione, tempistiche di invio), in modo da rendere confrontabili le versioni prodotte dalle diverse imprese distributrici, con alcune disposizioni di prima applicazione, ferme restando ulteriori evoluzioni del rapporto in esito a interlocuzioni tra le imprese distributrici.

**RITENUTO, INFINE, CHE:**

- sia necessario adottare il nuovo testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 e il nuovo testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica valido dal 1 gennaio 2024, per il perseguimento degli obiettivi e delle esigenze indicate nella deliberazione 165/2023/R/EEL di avvio del relativo procedimento, in sinergia con le disposizioni della regolazione per obiettivi di spesa e di servizio e con le disposizioni della regolazione tariffaria;
- sia inoltre necessario dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità per l'aggiornamento delle istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, in modo da facilitare l'implementazione della nuova disciplina del TIQD;
- sia opportuno provvedere successivamente alla razionalizzazione di alcune disposizioni di qualità commerciale, anche mediante ricollocazione in altri provvedimenti dell'Autorità

**DELIBERA**

1. di approvare il Testo integrato della regolazione *output-based* del servizio di distribuzione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027 (di seguito: TIQD), allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*), affinché entri in vigore il 1 gennaio 2024;
2. di approvare il Testo integrato della regolazione della qualità commerciale dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica valido dal 1 gennaio 2024 (di seguito: TIQC), allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato B*), affinché entri in vigore dalla medesima data;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell'Autorità affinché, con proprie determinazioni, aggiorni le istruzioni tecniche per la corretta registrazione e documentazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
5. di pubblicare il presente provvedimento, il TIQD e il TIQC sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

27 dicembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*